

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Concordato Preventivo R.G. n. 72/2017

DICO s.p.a.

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonino La Malfa Presidente

dott.ssa Lucia Odello Giudice Relatore

dott. Luigi Argan Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso del 10 luglio 2017 DICO S.p.A. (in seguito "DICO") ha presentato domanda di concordato preventivo con riserva di cui all'art. 161, comma 6, l. fall., deducendo

- (i) di operare nel settore Discount della Grande Distribuzione Organizzata, svolgendo attività di commercio di prodotti alimentari freschi e conservati;
- (ii) di trovarsi in situazione di tensione finanziaria che ha portato *«all'inasprimento dei rapporti commerciali con i fornitori, i quali hanno richiesto condizioni di pagamento sempre più stringenti che hanno comportato, a livello finanziario, impatti notevoli sul circolante e sulla cassa, mentre a livello commerciale hanno impedito il riequilibrio di servizio ed il lancio di qualsiasi iniziativa promozionale»*;
- (iii) di ritenere necessario, nell'interesse dei creditori, garantire la continuità aziendale dei punti vendita posto che l'avviamento degli stessi costituisce l'unico valore effettivo per la soddisfazione dei creditori;
- (iv) a tal fine di accedere alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale.

Con provvedimento del 14 luglio 2017 il Tribunale di Roma ha concesso a DICO s.p.a. il termine di 60 giorni per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, l. fall.), nominando quale Commissario giudiziale il Prof. Mario Bussoletti.

In data 31 luglio 2017 DICO s.p.a. ha presentato istanza per essere autorizzata, ex art. 161, settimo comma, l. fall., ad accettare l'offerta irrevocabile di acquisto di un ramo d'azienda presentata dalla società ALFI S.r.l. (di seguito "ALFI"). Ha evidenziato la proponente che

- a) *la propria attività commerciale «richiede un continuo e costante rifornimento e ricambio delle merci commercializzate, gran parte delle quali di natura deperibile»;*
- b) *la difficoltà finanziaria in cui versa ha imposto la sospensione temporanea di n. 123 punti vendita su n. 292 «per garantire l'approvvigionamento degli altri e concentrare le merci disponibili nei punti vendita maggiormente performanti i quali, comunque, hanno un livello di servizio insufficiente»;*
- c) *«solo l'immediata immissione di liquidità, tale da consentire la continuità nell'approvvigionamento delle merci, può contribuire alla conservazione del notevole valore dell'azienda».*

Allo scopo di reperire la liquidità necessaria a garantire l'approvvigionamento dei punti vendita e la ripresa del regolare pagamento dei canoni di locazione, la Proponente riferisce di aver avviato trattative con diversi operatori del mercato di riferimento. Ad esito di tali trattative ALFI, titolare del marchio "Supermercati Gulliver", ha formulato un'offerta irrevocabile giudicata conveniente dalla Proponente. L'offerta irrevocabile di acquisto avanzata da ALFI riguarda il Ramo d'azienda costituito da n. 7 punti vendita situati nella Regione Liguria (di cui 5 in proprietà e due condotti in affitto

d'azienda, di seguito "Ramo Liguria") per l'acquisto del quale l'offerente si impegna a pagare il prezzo complessivo di 8,5 milioni, al lordo dei debiti nei confronti dei lavoratori addetti al Ramo d'azienda, tutti destinati a passare alle dipendenze dell'acquirente, debiti che verrebbero accollati con liberazione del cedente.

Con riferimento a detta offerta la Proponente rileva che:

- a) essa riguarda un numero limitato di punti vendita, rispetto alla consistenza complessiva dell'azienda (n. 7 punti vendita su complessivi n. 292);
- b) il prezzo offerto è congruo, come emergerebbe dal confronto con altre proposte formulate nell'ambito delle trattative condotte prima dell'avvio della procedura di concordato preventivo;
- c) la liquidità riveniente dalla cessione sarebbe sufficiente a garantire l'approvvigionamento immediato degli altri punti vendita, garantendone l'apertura e, per tale via, la conservazione del valore dell'azienda e dei livelli occupazionali;
- d) la cessione ad ALFI potrebbe avvenire senza il ricorso alla procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l. fall. e ciò in quanto detta offerta non è inserita nel piano concordatario (e comunque non sarà recepita nel piano in via di predisposizione) e, in ogni caso, sussisterebbero ragioni di estrema urgenza (costituite appunto dalla necessità immediata di reperire la liquidità da destinare all'approvvigionamento degli altri punti vendita, evitando l'erosione dell'avviamento degli stessi).

In data 1 agosto 2017 la Proponente ha fatto pervenire un'integrazione dell'istanza di autorizzazione con cui ha inteso suffragare ulteriormente le considerazioni di congruità del prezzo offerto da ALFI alla luce di altre offerte pervenute, recanti prezzi unitari inferiori (e comunque riferiti a perimetri di rami d'azienda diversi). Ha dunque insistito per la concessione

dell'autorizzazione richiesta, senza ricorso alla procedura competitiva di cui all'art. 163 bis l. fall.

Il Commissario , a seguito di richiesta da parte del Giudice delegato , ha fornito un parere sull'istanza formulata dalla Proponente, e relativa integrazione.

Nel parere il Commissario ha evidenziato , da un lato, la logicità e coerenza dell'esigenza finanziaria posta a base della richiesta di autorizzazione della Proponente , in quanto " è notorio che il sistema di *business* della Grande distribuzione organizzata richiede, in presenza di significativi scaduti, ricorrenti nel caso di specie, la disponibilità immediata della liquidità necessaria all'approvvigionamento dei punti vendita, in quanto, in assenza delle risorse per il pagamento immediato dei fornitori, i punti vendita non possono essere approvvigionati, con conseguente ulteriore contrazione della liquidità disponibile per il pagamento dei fornitori e progressiva drastica riduzione dell'avviamento di tutti punti vendita"; appare quindi necessaria l'immediata iniezione di nuova finanza che consenta l'approvvigionamento dei punti vendita. D'altro lato ha rilevato che " nel caso della Proponente la soddisfazione del fabbisogno concordatario potrà derivare quasi esclusivamente dalla componente patrimoniale immateriale (contratti di locazione dei locali, marchio, avviamento dei singoli punti vendita, etc.), in ragione della ridotta consistenza della componente materiale (la lettura dei bilanci evidenzia che la Proponente non dispone di immobili o di rilevanti macchinari o giacenze)", con la conseguente opportunità di ogni iniziativa che sia volta a tutelare l'avviamento dei punti vendita.

Ha poi rilevato, quanto alla applicabilità , nella specie, dell'art. 163 bis l.f., che le ragioni di urgenza sottese all'istanza non consentono di espletare le formalità ivi previste, auspicando, tuttavia, l'adozione di correttivi utili a verificare la congruità del prezzo offerto ed eventualmente spuntare sul mercato un miglioramento dello stesso.

Ciò premesso rileva il Collegio che l'art. 161 comma VII l.f. sancisce il principio secondo il quale, dopo il deposito del ricorso di ammissione al concordato preventivo, il proponente può autonomamente compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione urgenti non possono essere efficacemente compiuti se non previa autorizzazione del Tribunale; nel caso di specie è d'evidenza come la cessione del ramo d'azienda Liguria sia un atto esulante la ordinaria gestione, avendo ad oggetto la dismissione di asset; doveroso, tuttavia, l'accertamento della indifferibilità di tale cessione. Occorre, pertanto, verificare se la cessione sia o meno utilmente differibile alla fase successiva all'apertura formale della procedura, ovvero se sussistano ragioni di necessità dell'atto dismissivo, legate alla finalità di conservare il patrimonio residuo dell'imprenditore nell'ottica del miglior soddisfo dei creditori.

Orbene ritiene il Collegio nella specie sussistenti le ragioni d'urgenza legittimanti l'istanza di autorizzazione.

Va infatti posto in rilievo che la società proponente ha urgente necessità di reperire la liquidità necessaria per garantire l'approvvigionamento dei numerosi punti vendita e il regolare pagamento dei canoni di locazione nonché innescare il circolo virtuoso delle vendite, con connessi incassi da destinare a successivi approvvigionamenti che garantiscano il mantenimento dell'avviamento dei singoli punti vendita; liquidità che, all'evidenza, non riesce a reperire sul mercato finanziario. Ed il regolare funzionamento dei punti vendita ancora operativi è essenziale per la conservazione del valore dell'azienda, essendo proprio l'avviamento l'unica fonte di soddisfazione dei creditori, avendo riguardo alla circostanza, confermata dal Commissario, che vi è ridotta consistenza della componente materiale, non disponendo la proponente di immobili o rilevanti macchinari o giacenze. La nuova liquidità, pertanto, costituisce unica risorsa per il mantenimento dei valori aziendali.

Va inoltre rilevato che nella specie non appare indispensabile che la proponente anticipi le linee guida del concordato, atteso che

la proposta cessione riguarda un numero limitato di punti vendita, rispetto alla consistenza complessiva dell'azienda (7 punti vendita su complessivi 292) ; la dismissione, pertanto, non appare di per sé idonea a pregiudicare né un futuro piano liquidatorio né un futuro piano in continuità.

Deve quindi essere esaminata la questione relativa alla possibilità di procedere alla cessione senza ricorso al meccanismo delle procedure competitive ,come richiesto dalla Proponente.

Ritiene sul punto il Collegio che l'introduzione dell'art. 163 bis l. fall. e la contestuale modifica del quinto comma dell'art. 182 l. fall. (ad opera del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, come convertito con legge 6 agosto 2015 n. 132),abbiano determinato la creazione di un vero e proprio principio di portata generale secondo cui gli atti dismissivi del patrimonio dell'azienda che ricorra al concordato preventivo debbano necessariamente essere effettuati mediante il preventivo espletamento di procedure competitive (e ciò sia nella fase del concordato pieno, sia nella fase c.d. prenotativa sia, infine, nella fase esecutiva); ciò al generale fine di garantire la miglior soddisfazione dei creditori e ad evitare che, con le c.d. offerte chiuse, si offrisse l'occasione per condotte fraudolente o comunque si evitasse la cessione a prezzi non di mercato .

Va tuttavia rilevato che l'applicazione della disciplina di cui all'art. 163 bis l.f. anche agli atti di autorizzazione ex art. 161 VII comma (quale quello di specie) è prevista " in quanto compatibile"; il generale principio delle cessioni competitive può pertanto, in specifiche e peculiari ipotesi, essere evitato, qualora via sia la precipua esigenza di evitare che il ritardo derivante dall'espletamento della procedura competitiva porti a risultati contrari all'interesse dei creditori.

Orbene nel caso in esame deve ritenersi, data la peculiare natura dell'attività commerciale svolta dalla Proponente, che sussistano effettive esigenze di urgenza nel reperimento della liquidità necessaria attraverso la cessione di un ramo d'azienda, urgenza che non appare compatibile con l'espletamento delle formalità previste dall'art. 163 bis l.f.; tali procedure, infatti,

comporterebbero una dilatazione dei tempi della cessione, e, quindi, un differimento dell'incasso del prezzo, di sicuro pregiudizio al mantenimento in esercizio dei punti vendita ancora operativi, con un riflesso pregiudizio alle ragioni dei creditori, per il possibile minor valore del compendio aziendale.

Deve tuttavia ritenersi che il principio generale della competitività può essere nella specie salvaguardato attraverso una procedura più snella, consistente nella ricerca di interessati all'acquisto, compiuta dal Commissario, sulla base dell'offerta irrevocabile ricevuta; tale sondaggio avrà lo scopo di verificare se sul mercato esistono altri operatori interessati all'acquisto dei 7 punti vendita oggetto dell'offerta.

Quanto alla congruità del prezzo offerto va posto in rilievo che, allo stato, non è possibile apprezzare con la dovuta consapevolezza la congruità del prezzo offerto da ALFI; né appare possibile comparare l'offerta di ALFI con altre offerte pervenute, che attengono a perimetri radicalmente diversi (per estensione e contenuto). Ritiene pertanto il Collegio necessario l'espletamento di una stima del compendio a cura di un esperto, individuato nella persona del Dott. Maurizio De Filippo, il quale procederà ad individuare il valore del ramo d'azienda, oggetto dell'offerta, sulla base della documentazione che la Proponente dovrà fornire; tale relazione dovrà essere depositata entro il 5 settembre 2017, al fine di poter essere utilmente apprezzata nell'ambito della procedura competitiva da espletarsi.

Procedura competitiva ristretta e deformalizzata che appare idonea a salvaguardare l'interesse alla rapida alienazione del ramo d'azienda contemperando il generale interesse dei creditori alla migliore esitazione possibile.

Alla luce delle considerazioni che precedono la cessione può essere autorizzata, sospendendola condizionatamente all'esito di una procedura competitiva, da espletarsi sotto la conduzione e vigilanza del Commissario giudiziale. Tale procedura competitiva dovrà comportare:

- a) coinvolgimento diretto degli operatori che hanno manifestato interesse per asset della Proponente e di altri eventualmente reperiti sul mercato;
- b) descrizione a detti operatori, a cura del Commissario, del contenuto dell'offerta formulata da ALFI;
- c) invio a detti operatori, a cura del Commissario, di documentazione idonea a fornire un quadro il più possibile esaustivo delle caratteristiche del perimetro offerto in vendita, nella misura comunque necessaria a consentire agli stessi la formulazione di una proposta irrevocabile;
- d) richiesta a tali operatori di formulazione di offerta migliorativa (sotto il profilo economico) a parità di tutte le altre condizioni, e dunque esattamente corrispondente per il resto a quella oggetto dell'offerta di ALFI;
- e) richiesta di corredare l'offerta migliorativa con dichiarazione di primario istituto bancario italiano circa l'affidabilità dell'offerente;
- f) indicazione dei tempi per l'invio di dette offerte in plico chiuso e anonimo nel periodo tra il 21 agosto 2017 ore 9.00 e il giorno 8 settembre 2017 ore 12.00 allo studio del Commissario giudiziale (che rilascerà ricevuta di consegna con data e orario);
- g) apertura delle buste, verifica delle offerte e redazione del relativo verbale a cura di un Notaio; in caso di più offerte il Notaio procederà alla gara sull'offerta più alta, con rilanci di € 50.000. All'esito procederà alla aggiudicazione al miglior offerente, previa verifica dell'esito della stima del compendio ;l'aggiudicazione, infatti , non potrà essere disposta ove il prezzo di stima sia superiore all'offerta;
- h) obbligo di pagamento integrale del prezzo al momento del perfezionamento della cessione.

Ad esito di tale procedura, in caso di mancata presentazione di offerte da parte di terzi (o di offerte non in linea con l'invito

ad offrire), la Proponente è autorizzata a procedere alla cessione alle condizioni indicate nell'istanza. In caso contrario, ossia di presentazione di offerte migliorative in linea con l'invito ad offrire, la Proponente procederà a cedere il Ramo Liguria al soggetto che risulterà aggiudicatario, previa informativa a Codesto Tribunale da parte del Commissario.

P.Q.M.

Visto l'art. 161 VII comma l.f. e l'art. 163 bis u.c. l.f.;
Autorizza la proponente a cedere ad ALFI il ramo di azienda "Liguria" alle condizioni previste nell'offerta, autorizzazione sottoposta alla condizione sospensiva del previo espletamento della procedura competitiva descritta in narrativa;
nomina per la stima il Dott. Maurizio De Filippo .

Così deciso in Roma, 3 agosto 2017

Il Presidente

IL CASO.it